

Spett.le
Direzione IV Dipartimento del Tesoro
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, n. 97
00187, Roma

Milano, 13 giugno 2019

Oggetto: Consultazione pubblica concernente le disposizioni integrative e correttive da apportare al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

Spett.le Direzione,

nel rispondere all'invito a formulare osservazioni al presente documento di consultazione, la scrivente ANASF – Associazione Nazionale Consulenti Finanziari svolge le considerazioni che seguono in commento ad alcune delle proposte di modifica, riportate per estratto, aventi a oggetto le disposizioni integrative e correttive del Testo Unico della Finanza (TUF) – d.lgs. 58/1998 e del Codice delle Assicurazioni Private (CAP) – d.lgs. 209/2005 in relazione all'attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II).

A disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si ritenessero opportuni, la scrivente ANASF ringrazia per l'attenzione e porge i migliori saluti.



Maurizio Bui
Presidente ANASF

<p style="text-align: center;">PROPOSTE DI MODIFICA Testo Unico della Finanza (TUF) – d.lgs. 58/1998</p>	<p style="text-align: center;">COMMENTO ANASF</p>
<p style="text-align: center;">PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 4-sexies</i> <i>(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs))</i></p> <p>1. La Consob e l'IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente:</p> <p><i>a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a), per gli intermediari assicurativi ivi indicati;</i></p> <p><i>b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014,</i></p>	<p>Si condividono le proposte di modifica della lettera <i>a)</i> dei commi 2 e 3 in quanto volte a chiarire il riparto di competenze tra Consob e IVASS con riguardo agli IBIP (prodotti di investimento assicurativo) già stabilito in sede di recepimento della direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD). Al contempo si propone di integrare come di seguito la lettera <i>a)</i> del comma 2 al fine di riconoscere la competenza dell'OCF, prevista dal novellato art. 25-ter al cui commento si rimanda, rispetto all'attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede relativamente alla distribuzione di IBIP per conto di soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa:</p> <p><i>«a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a), per gli intermediari assicurativi ivi indicati e quanto disposto dall'articolo 25-ter, comma 2-quater;»</i></p>

per quanto riguarda la tutela degli investitori o l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera *b*), per i soggetti ivi indicati;

c) a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, nonché la notifica delle versioni riviste del documento stesso ai sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo;

In conformità alle attribuzioni sopra individuate, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d'indagine di cui alla Parte II.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS è l'autorità competente:

a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi ~~imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP~~ e alle persone che forniscono consulenza sui **prodotti d'investimento assicurativo PRIIP**, o vendono ~~i PRIIP tali prodotti, nel caso di prodotti distribuiti dagli~~ **con riguardo alle imprese di assicurazione e agli** intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera *e*) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera *c*) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

... *omissis*

**PARTE II
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E POTERI DI VIGILANZA**

**Capo I
Vigilanza**

Art. 7-octies
(Poteri di contrasto all'abusivismo)

1. La Consob può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

- a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5;
- b) ordinare di porre termine alla violazione.

1-bis. La Consob ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche e/o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici e/o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. La Consob può stabilire con regolamento le modalità e i termini degli adempimenti previsti dalla presente disposizione.

In relazione al proposto nuovo comma 1-bis si condivide l'attribuzione alla Consob del potere di chiedere direttamente ai soggetti ivi indicati (fornitori di connettività alla rete internet, gestori di altre reti telematiche e/o di telecomunicazione, operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici e/o di telecomunicazione) l'inibizione di siti web mediante i quali siano offerti abusivamente servizi di investimento, in quanto volta a introdurre un nuovo ed efficace strumento di tutela dei cittadini.

**TITOLO II
SERVIZI E ATTIVITA' DI
INVESTIMENTO**

Art. 25-ter
(Prodotti di investimento assicurativo)

... omissis...

2-quater. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari esercita i poteri di cui all'articolo 31, comma 4, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, iscritti nella sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.

Si condivide l'inserimento del nuovo comma 2-quater in quanto chiarisce l'ambito di competenza dell'OCF anche relativamente alla distribuzione di IBIP svolta dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.

Al contempo si propone la seguente riformulazione del comma in oggetto:

2-quater. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari esercita i poteri di cui all'articolo 31, comma 4, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ~~iscritti nella sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005,~~ che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa **con esonero dall'iscrizione al registro unico degli intermediari assicurativi previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005.**

Le modifiche proposte dall'Associazione sono volte a eliminare l'obbligo ingiustificatamente gravoso, in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di iscrizione anche nella sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) ai fini dello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa per conto del medesimo soggetto abilitato (banca, Sim ...), con effetti di sostanziale duplicazione rispetto al regime a cui i medesimi sono già sottoposti ai sensi degli artt. 30 e 31, TUF. Si evidenzia, inoltre, come le peculiarità proprie della figura professionale del consulente finanziario abilitato abbiano indotto il legislatore a esonerare la categoria dall'obbligo di iscrizione all'OAM (Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi), come disposto dall'art. 12, comma 1-bis, d.lgs. n. 141/2010: questo precedente legislativo vale a rafforzare, come tale, la richiesta in oggetto.

A sostegno di tale richiesta l'Associazione richiama il disposto dell'art. 108-bis, comma 4, del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), per come novellato dal d.lgs. n. 68/2018:

«4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità con cui l'Organismo esercita la propria attività e le forme di collaborazione con l'IVASS per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, inclusi le procedure e i poteri nei confronti degli intermediari iscritti al registro, tenendo anche presente l'esigenza di evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti iscritti in altri albi o registri.»

L'art. 108-bis, comma 4, CAP, rappresenta un nuovo e importante riconoscimento a livello ordinamentale per la categoria dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in quanto sancisce in ambito legislativo i principi della semplificazione e della razionalizzazione di costi e adempimenti per gli operatori del settore. La modifica proposta, nell'esonerare i consulenti finanziari abilitati dall'iscrizione alla sezione E del RUI, dà attuazione ai summenzionati principi rispondendo in tal modo alle esigenze di semplificazione delle seguenti duplicazioni derivanti dalla contemporanea iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari e al RUI:

- oneri pubblicitari, a motivo della predetta doppia iscrizione;
- obblighi di formazione e aggiornamento professionale;
- regole di presentazione e comportamento;
- adempimenti tributari, per i quali l'ingiustificato effetto duplicativo è generato dall'obbligo di versare la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione sia al RUI, sia all'Albo unico dei consulenti finanziari (art. 1, comma 35, della Legge di stabilità 2016 – l. n. 208/2015, per le iscrizioni all'Albo successive al 1° gennaio 2016). Tale duplicazione configura una violazione del principio di divieto della doppia imposizione, in virtù del quale il medesimo tributo non può essere applicato più volte in dipendenza dello stesso presupposto, e si pone altresì in contrasto con la norma primaria (art. 108-bis, comma 4, CAP) che, come ricordato, richiede

<p>2-quinquies. L'IVASS, l'Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all'articolo 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.</p>	<p>di «evitare duplicazioni di costi e adempimenti per soggetti iscritti in altri albi o registri».</p>
<p style="text-align: center;">Capo IV Disciplina dell'offerta fuori sede e della vigilanza sui consulenti finanziari</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 30</u> <i>(Offerta fuori sede)</i></p> <p>... omissis ...</p> <p>5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Resta ferma la possibilità per le Sgr, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE di offrire fuori sede i fondi pensione da essi istituiti e gestiti.</p>	<p>Si condivide la proposta di integrazione del comma 5 che, nel riconoscere quanto di fatto già avviene nel mercato, chiarisce espressamente che i gestori possono procedere all'offerta fuori sede dei fondi pensione per il tramite di consulenti finanziari abilitati.</p>

... *omissis* ...

9. Il presente articolo si applica anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari ~~emessi da banche~~.

Si condivide la proposta di integrazione del comma 9 – volta a ribadire che la disciplina dell’offerta fuori sede si estende a tutti i prodotti finanziari senza alcuna limitazione sotto il profilo del soggetto emittente – in quanto finalizzata a risolvere il problema interpretativo della disposizione, segnalato nei commenti di cui al documento di consultazione, generatosi in occasione del recepimento della MiFID II.

Art. 31

(Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari)

1. Per l'offerta fuori sede ~~i soggetti abilitati~~ **le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario** si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE, e le banche UE, **le imprese di paesi terzi, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE** sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.

Si condivide la modifica del comma 1, primo periodo, in quanto risolve la disparità di trattamento tra intermediari sorta in occasione del recepimento della MiFID II che avrebbe precluso agli intermediari UE di avvalersi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede senza costituire una succursale in Italia. Con la modifica posta in consultazione si ripristina cioè per gli intermediari di altri Stati membri UE la facoltà di scegliere tra le due seguenti modalità di esercizio del diritto di stabilimento: i) aprire una succursale e "conferire mandato" a consulenti finanziari abilitati oppure ii) non aprire una succursale in Italia ma avvalersi di consulenti finanziari abilitati che sono pertanto equiparati, ai fini delle regole di condotta, a una succursale. Si segnala che, rispetto ai commenti nel documento in consultazione, la fattispecie sub ii) risulterebbe essere più correttamente ascrivibile all'esercizio del diritto di stabilimento e non al regime di libera prestazione (cfr. art. 27, TUF "*Le imprese di investimento dell'UE possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica.*").

Si condivide la proposta di integrazione del secondo periodo del comma 1 che esplicita il riferimento a società di gestione UE, gestori alternativi (GEFIA) e imprese di Paesi terzi.

2. L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto ~~abilitato~~. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto ~~abilitato~~ nell'interesse del quale esercita l'attività di offerta fuori sede.

... *omissis* ...

3. Il soggetto ~~abilitato~~ che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

3-bis. I soggetti ~~abilitati~~ **di cui al comma 1** garantiscono che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto ~~abilitato~~ rappresentano. I soggetti ~~abilitati~~ **di cui al comma 1** adottano tutti i necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in modo che ~~i soggetti abilitati~~ **essi** stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti ~~abilitati~~ che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi

proposti al cliente o potenziale cliente. I ~~soggetti abilitati~~ che nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività di questi ultimi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle attività esercitate dagli stessi per **loro** conto ~~del soggetto abilitato~~.

4. È istituito l'albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.
... *omissis* ...

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.

Con riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 31, si propongono le modifiche seguenti:

4. È istituito l'albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. **La sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è integrata da un elenco speciale, a cui sono iscritte le società costituite secondo le previsioni del comma 5, lettera b) del presente articolo ed ai sensi dell'articolo 1, comma 5-septies.3.**

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina:

a) i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4;- † i requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative;

b) la forma, ai sensi degli articoli contenuti nel Libro Quinto, Capi Terzo e Quarto del Codice Civile, le modalità amministrative e operative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede persone giuridiche che sono iscritti in apposito elenco speciale integrato nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Al fine di consentire la piena ed effettiva realizzazione della MiFID II e garantire le pari opportunità tra gli Stati membri UE, le sueposte modifiche dei commi 4 e 5 sono volte a recepire integralmente l'istituto del *tied agent* MiFID che, secondo le disposizioni della direttiva, può essere persona fisica o giuridica. Tali modifiche risolverebbero l'anomalia che vede l'Italia quale unico Stato membro UE a non contemplare la figura dell'agente collegato in forma di persona giuridica: una mancanza che discrimina i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede residenti e operanti nel territorio della Repubblica Italiana rispetto ai loro omologhi europei.

L'anomalia dell'ordinamento italiano ha come conseguenza che, mentre gli agenti collegati "comunitari" in virtù del regime di libera prestazione dei servizi possono operare nel nostro Paese avvalendosi di ambedue le formule (sia la persona fisica che quella giuridica), analoga facoltà è negata ai consulenti finanziari italiani che, al contrario dei loro omologhi europei, hanno a disposizione un'unica soluzione organizzativa (la persona fisica), con un'evidente situazione di disparità di regole del gioco.

L'impiego della forma societaria – ai fini dell'organizzazione dei mezzi e delle risorse destinati allo svolgimento dell'attività professionale – si coniuga e anzi salvaguarda l'effettività dei capisaldi essenziali dell'attività del consulente finanziario abilitato: riserva dell'attività di offerta fuori sede, carattere personalistico della prestazione, requisiti di onorabilità e professionalità, responsabilità solidale dell'intermediario preponente (a sua volta resa trasparente dal richiamo alle forme societarie consentite ai sensi del Libro Quinto, Capi Terzo e Quarto del Codice Civile) e dunque tutela degli investitori. Al contempo, tale forma organizzativa consente un potenziale miglioramento della qualità delle prestazioni fornite ai cittadini, mediante la condivisione di esperienze e competenze diverse tra professionisti, favorendo inoltre il ricambio generazionale della categoria e agevolando l'avviamento dei giovani alla professione.

A completamento delle proposte di modifica dei commi 4 e 5 dell'art. 31, si propone altresì di sostituire il comma 5-septies.3 dell'articolo 1, TUF, come segue:

«5-septies.3. ~~Per il~~ *“consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede” si intende la è l'agente collegato persona fisica o giuridica iscritta*o nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto ~~che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente.~~ *L'agente collegato, svolgente l'attività in forma di persona fisica, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come in qualità di agente, dipendente, o mandatario.»*

<p style="text-align: center;"><u>Art. 31-bis</u> (Vigilanza della Consob sull'Organismo)</p> <p>... omissis ...</p> <p>4. La Consob, le autorità di cui all'articolo 4, comma 1 e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.</p> <p>... omissis ...</p>	<p>La modifica del comma 4 è condivisibile in quanto consente all'OCF di collaborare, oltre che con la Consob, anche con le autorità di cui all'art. 4, comma 1 (Banca d'Italia, IVASS e Covip).</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 32</u> (Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti strumenti finanziari)</p> <p>1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.</p> <p>2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità dei principi stabiliti nell'articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari.</p>	<p>Si condivide la modifica in quanto volta a coordinare la rubrica con il testo dell'articolo.</p>

Capo IV-bis
Tutela degli investitori

Art. 32-ter

(Risoluzione stragiudiziale di controversie)

1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, **nonché i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria** devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*, del presente decreto. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1, e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-*bis* si applicano le sanzioni di cui all'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*bis*, del presente decreto. **Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 196, comma 2, del presente decreto.**

Si condivide la proposta di integrazione dell'articolo volta a esplicitare: i) l'obbligo già previsto dalla legislazione che stabilisce l'adesione di consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (in particolare, Arbitro per le Controversie Finanziarie, ACF), ii) la potestà sanzionatoria dell'OCF.

PARTE IV DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

**TITOLO II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO**

**Capo I
Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita**

**Sezione III
Disposizioni comuni**

Art. 99
(Poteri della Consob)

1. La Consob può:
... *omissis* ...

***g-bis*) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 7-*octies*, comma 1-*bis*, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione, offre al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto.**

... *omissis* ...

In linea con quanto espresso in relazione alle modifiche all'art. 7-*octies*, si condivide altresì la proposta di inserimento della nuova lettera *g-bis*) finalizzata a integrare il quadro dei poteri interdittivi della Consob attraverso il potere di oscuramento dei siti web mediante i quali viene posta in essere l'attività abusiva.

Art. 101
(Attività pubblicitaria)

..omissis..

4. La Consob può:

..omissis..

d-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 7-octies, comma 1-bis, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione, diffonde annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto.

In linea con quanto espresso in relazione alle modifiche agli artt. 7-octies e 99, si condivide la proposta di inserimento della nuova lettera d-bis) finalizzata a conferire alla Consob il potere di intervento nel caso in cui si pubblicizzino prodotti finanziari via web in violazione della disciplina sul prospetto.

<p style="text-align: center;">PROPOSTE DI MODIFICA Codice delle Assicurazioni Private (CAP) – d.lgs. 209/2005</p>	<p style="text-align: center;">COMMENTO ANASF</p>
<p style="text-align: center;">Art. 121-<i>quater</i> <i>(Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)</i></p> <p>1. Fatta salva la competenza della CONSOB di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione Fatte salve le competenze previste dall'articolo 25-ter del testo unico dell'intermediazione finanziaria, l'IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di intermediari iscritti nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), e relativi collaboratori di cui alla lettera e), e intermediari di cui alla lettera c) del medesimo registro, secondo le disposizioni di cui al presente Capo.</p> <p><i>...omissis...</i></p>	<p>Si condivide la proposta di modifica dell'articolo in quanto a sua volta riflette l'integrazione, suesposta, all'art. 25-<i>ter</i>, TUF, al cui commento si rimanda.</p>